

Data pubblicazione: 16/03/2010

Aliquote e agevolazioni ICI 2010

Per il 2010 sono state riconfermate le aliquote, la detrazione e le agevolazioni ICI vigenti nel 2009. Di seguito un riepilogo dei dati più importanti.

A seguito della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 4 marzo 2010 rimangono invariate le aliquote, la detrazione e le agevolazioni ICI vigenti nel 2009. Per ulteriori informazioni consulta la [sezione dedicata](#) (link)

DOCUMENTAZIONE:

» [Deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 4 marzo 2010](#) (.pdf - 218 kb)

RIEPILOGO:

Esenzione per:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dovuta da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le case popolari (ora ALER);
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;
- l'abitazione del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale; a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Lecco;
- le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), con scrittura privata registrata e nelle quali il parente abbia stabilito la propria residenza. NB: le condizioni devono sussistere nel corso dell'anno di imposizione (art. 6 del regolamento ICI).

NB: Non sono esenti le abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9

Aliquota del **4,0 per mille** e detrazione comunale di **€ 104,00** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9;

Aliquota del **4,0 per mille** per:

- le unità immobiliari inagibili o inabitabili per le quali vengono avviati interventi di recupero. NB: il valore imponibile è costituito dall'area fabbricabile (art. 9 del regolamento ICI).
- le unità immobiliari concesse in locazione in conformità agli accordi di cui all'art. 2, comma 3, legge 431/1998, e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza (art. 7 del regolamento ICI). NB: Per tale fattispecie non spetta l'esenzione prevista per l'abitazione principale.

Aliquota del **6,9 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).

Il **Servizio Tributi** è a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

Indirizzo: Piazza Diaz, 1 - Lecco

Telefono: 0341.481220 oppure 0341.481221

Fax: 0341.481214

Email: tributi@comune.lecco.it